



Lavoro dipendente prestato all'estero

Il lavoro **dipendente all'estero** è disciplinato da specifiche disposizioni da parte del **Testo Unico** delle Imposte sui redditi e dalle **convenzioni OCSE** contro le doppie imposizioni, stipulate dall'Italia con i **paesi esteri**.

Inoltre, l'art. 51 comma 8-bis del TUIR, stabilisce che il reddito da lavoro dipendente:

- prestato all'estero **in via continuativa** e come **oggetto esclusivo** del rapporto;
- da cittadini **residenti in Italia** che soggiornano **nello Stato estero** per un periodo **superiore a 183 giorni** nell'arco di 12 mesi,

è determinato sulla base delle **retribuzioni convenzionali** definite annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Si tratta di **retribuzioni determinate** sulla base dei **contratti collettivi nazionali** di lavoro in vigore per le diverse qualifiche (operai, impiegati, dirigenti ecc.), raggruppati per **settori di riscontrata omogeneità** (es. industria, commercio ecc.) e, per talune fattispecie, ulteriormente **suddivise in fasce di reddito**, per le quali la retribuzione convenzionale è definita dalla fascia di reddito effettivo in cui ricade il lavoratore.

Questa modalità di determinazione del reddito **sostituisce quella analitica** basata sulla quantificazione di quanto **realmente percepito** come reddito, che **rimane applicabile** nei casi in cui **non siano rispettati** i requisiti sopra indicati. In caso di determinazione analitica, **vanno applicate le regole previste dall'art. 51 del TUIR** che **definisce i requisiti** del reddito da lavoro dipendente.

L'obbligo di dichiarazione in Italia di tali redditi esteri **genera**, pertanto, **una doppia tassazione**, in quanto anche lo Stato nel quale si svolge l'attività lavorativa **applicherà le imposte** previste dal proprio ordinamento. A tal proposito l'art. 165 del TUIR disciplina le **modalità di recupero** delle imposte pagate all'estero, che vengono recuperate dal contribuente **sotto forma di credito d'imposta** ma con determinate limitazioni:

- le imposte estere pagate a titolo definitivo **sono ammesse in detrazione** fino alla **concorrenza** della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo;
- nel caso in cui il reddito prodotto all'estero **concorra parzialmente** alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente. È il caso della **retribuzione "convenzionale"**, spesso **più bassa** rispetto a quella effettiva.

Il lavoro dipendente è trattato anche dalle **convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni** le quali stabiliscono che **i salari e stipendi** che un residente di uno Stato contraente **riceve** per un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno

che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. In quest'ultimo caso, le remunerazioni percepite a tal titolo **sono imponibili** anche in detto altro Stato se:

- il beneficiario **soggiorna nell'altro Stato** contraente per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e
- le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che è residente dell'altro stato contraente, e
- l'onere delle remunerazioni è sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell'altro Stato contraente.

In tali casi è dunque **riconosciuta la potestà impositiva** di entrambi i paesi e le convenzioni prevedono il riconoscimento **di un credito d'imposta** che **non può eccedere** la quota d'imposta italiana attribuibile al reddito in esame nella proporzione in cui lo stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.

Ricordiamo che la **mancata indicazione** dei redditi prodotti all'estero in dichiarazione comporta **l'irrogazione di elevate sanzioni**.